

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1232 DEL 21/07/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: SIG. GIANLUIGI BROCCARDO - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA
DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 1016/23

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con nota prot. 46359 del 30/05/2023 il sig. Gianluigi BROCCARDO, Coadiutore amministrativo senior (Area degli operatori) a tempo indeterminato, in servizio presso l'Unità operativa complessa "Provveditorato Economato e gestione della logistica", ha comunicato le dimissioni volontarie dall'impiego con effetto immediato, a decorrere dal 31/05/2023;
- con successiva nota prot. n. 47887 del 05/06/2023, il sig. Gianluigi BROCCARDO, ha comunicato le dimissioni, a decorrere dal 03/06/2023;
- il dipendente ha preso servizio presso questa Azienda U.L.S.S con contratto di lavoro a tempo indeterminato in data 13/06/1988 e presenta un'anzianità complessiva di servizio superiore a dieci anni;
- il comma 1 dell'art. 85 del C.C.N.L. 02/11/2022 Comparto Sanità, stabilisce i termini di preavviso;
- il dipendente con le note succitate ha chiesto l'esonero dal preavviso di cui trattasi;
- il Dirigente del Servizio di appartenenza ha ampiamente motivato il parere favorevole alla deroga al preavviso;
- la cessazione del contratto di lavoro indicata dal dipendente a decorrere dal 03/06/2023 non consente la programmazione delle ferie maturate e non ancora fruite;
- trova pertanto applicazione l'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012) il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;

Visti e richiamati:

- la dichiarazione congiunta n. 1 allegata al C.C.N.L. del comparto sanità stipulato il 21.5.2018 ribadisce l'esonero di responsabilità dell'Azienda in merito al pagamento delle ferie non fruite dal dipendente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei casi in cui l'impossibilità di programmare la fruizione delle ferie dipenda dalla scelta del dipendente di cessare il proprio rapporto di lavoro in termini di tempo incompatibili con l'ordinaria programmazione della fruizione dei congedi contrattualmente previsti.
- il comma 1 dell'art. 85 del C.C.N.L. 02/11/2022 Comparto Sanità, il quale stabilisce i termini di preavviso;
- il comma 5 dell'art. 85 del citato C.C.N.L. che prevede la facoltà, della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro, di risolvere il rapporto stesso sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte, senza l'applicazione della penale per il mancato preavviso;
- l'art.5, comma 8, del Decreto Legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012, c.d. "Spending Review") il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
- la sentenza n. 95/2016 la Corte Costituzionale ribadisce espressamente la legittimità del divieto

posto dall'art. 5, comma 8 del D.L. n.95/2012 e s.m.i. “di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione)”.

- la dichiarazione congiunta n. 1 allegata al C.C.N.L. del comparto sanità stipulato il 21.5.2018, la quale precisa che *“le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative emanate in relazione all’art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell’8/10/2012), all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruita sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente”*.

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane propone, pertanto, di prendere atto delle dimissioni del sig. Gianluigi BROCCARDO a decorrere dal 03/06/2023 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 02/06/2023), con esonero dal periodo di preavviso ai sensi del comma 5 dell'art. 85 C.C.N.L. 02/11/2022 – comparto sanità.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'Unità operativa competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di prendere atto delle dimissioni volontarie dall'impiego del sig. Gianluigi BROCCARDO, Coadiutore amministrativo senior (Area degli operatori) a tempo indeterminato, a decorrere dal 03/06/2023, ai sensi del comma 5 dell'art. 85 del C.C.N.L. 02/11/2022 – comparto sanità;
2. di autorizzare, per le motivazioni esposte nelle premesse, la deroga al termine di preavviso di dimissioni ai sensi dell'art. 85, comma 5, del citato C.C.N.L.;
3. di precisare inoltre che trova applicazione l'art.5, comma 8, del Decreto Legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012, c.d. “Spending Review”) il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.